



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 78 del 05/06/2026

Oggetto: INTERDIZIONE E MODIFICHE TEMPORANEE DEI FLUSSI VIARI PER MANIFESTAZIONE - VIA I MAGGIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta da parte del sig. Gabriele Tarantini, titolare della ditta individuale "DIFFERENT WORKER di GABRIELE TARANTINI", acquisita in data 01.06.2026 con prot. gen. n. 9313, per l'inaugurazione della nuova attività per il giorno 07.06.2026 dalle ore 16:00 alle ore 23:00;

Accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;

Dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

Richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

Visto

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

Per il giorno 07.06.2026 dalle ore 16:00 alle ore 23:00, la chiusura di via I Maggio.

DISPONE

- che apposita segnaletica stradale recante le limitazioni di traffico sopra menzionate

venga affissa in loco da parte dell'organizzatore dell'evento;

- vengano adottate da parte dell'organizzatore dell'evento tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;

- Che la presente ordinanza sia notificata agli organizzatori dell'evento, ai Servizi di Emergenza e Soccorso 118 – Lecce, alla locale Stazione dei Carabinieri, nonché alla ditta Andreani s.r.l. per la riscossione di eventuali tributi minori.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza, **rilasciata ai soli fini viabilistici**, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.

In assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri da parte di altri Uffici o Ministeri competenti, ogni responsabilità, sia di natura penale che amministrativa, è da intendersi a totale carico del richiedente, inclusa quella relativa all' eventuale obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in caso di manifestazioni pubbliche. Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/ uffici competenti.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sovrintendente Capo Carrozzo Valerio.

Veglie, 05/06/2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO Dott. Andrea ZACA`**